



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 40 del 29/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INTERNO DEL MERCATO AGRICOLO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO APPROVATO CON D.C.C. N.8 DEL 30/03/2009.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Novembre alle ore 18.00 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il Sindaco, Donatella Crippa.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro Mastronardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

	Pres.		Pres.
Donatella Crippa	SI	Alessandro Crimella	SI
Raffaella Brioni	SI	Bruno Perego	SI
Patrizia Vassena	SI	Maria Josè Velardo	SI
Giampietro Tentori	SI	Giuseppe Castagna	SI
Marco Piazza	SI	Elio Bartesaghi	SI
Angelo Butti	SI	Olivo Valsecchi	SI
Federico Amaretti	SI	Brigida Benenati	AG
Claudio Butti	SI	Mariangela Maroni Vescovi	SI
Giuseppe Anghileri	SI	Totale	16

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	P	A
Antonio Rusconi	Si	==

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INTERNO DEL MERCATO AGRICOLO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO APPROVATO CON D.C.C. N.8 DEL 30/03/2009.

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 4 all'ordine del giorno sono 16.
Si dà atto che è presente anche l'Assessore esterno Antonio Rusconi.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Marco Piazza che illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale, precisando che il Regolamento nasce dalla scelta dell'Amministrazione Comunale di gestire direttamente il mercato agricolo, anziché affidarne la gestione ad un soggetto terzo, come fatto in passato, scelta giustificata dal fatto che l'attività degli uffici non viene comunque modificata, mentre, al contempo, la gestione diretta consentirà di ottimizzare alcuni aspetti economici sia per chi vende sia per la valorizzazione della struttura da parte del Comune. L'Assessore indica inoltre in modo sintetico le novità introdotte nel Regolamento e dà comunicazione che le osservazioni e le proposte emerse in seno alla Commissione Urbanistica sulla composizione della commissione tecnica di assegnazione degli stand e sulla competenza della Giunta in materia di determinazione del canone per gli assegnatari degli stand sono state recepite nel testo del Regolamento in approvazione.

L'Assessore Piazza cede quindi, a sua volta, la parola all'Assessore Giampietro Tentori, il quale precisa come sia stato introdotto nel Regolamento il concetto di stagionalità dei prodotti, consentendo l'accesso al mercato anche a quelle aziende che hanno disponibilità dei propri prodotti solo in un periodo ben circoscritto dell'anno o a quelle microaziende che hanno per pochi giorni o per poche settimane una sovrapproduzione che non riescono a vendere attraverso i propri canali abituali; comunica inoltre che con la nuova modalità di gestione si intende implementare l'organizzazione di eventi legati alla cultura agroalimentare.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- *con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28/11/2008 è stato approvato il Protocollo d'Intesa per favorire i rapporti fra produttori e consumatori mediante la realizzazione in Comune di Valmadrera del mercato agricolo di vendita diretta;*
- *il suddetto mercato viene svolto all'interno di una struttura appositamente realizzata con finanziamento da parte della Provincia di Lecco, dalla Comunità Montana e dal Comune di Valmadrera;*
- *con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2009 è stato esaminato ed approvato il Regolamento di disciplina del mercato agricolo in Comune di Valmadrera;*
- *in data 21/10/2016 è scaduto il contratto di gestione del mercato agricolo comunale affidato con determinazione n.4/17/326 del 04/07/2011 al Consorzio Terrealte di Abbadia Lariana;*
- *con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 14/09/2016, è stato stabilito che, ai sensi dell'art.2 del suddetto regolamento, L'Amministrazione Comunale di Valmadrera gestirà direttamente il mercato agricolo;*

RITENUTO che a seguito della gestione diretta da parte del Comune si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al regolamento operativo interno per la vendita presso il mercato agricolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 01/08/2011;

VISTO il testo dell'allegato regolamento predisposto dai competenti uffici comunali (all. A);

VISTI:

- il D.LGS. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **DI approvare** il regolamento interno per la vendita nel Mercato Agricolo di Valmadrera nel testo allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, dando atto che lo stesso dovrà essere rispettato dai soggetti che opereranno nella struttura destinata a Mercato Agricolo presso il piazzale del mercato a Valmadrera;
2. **DI dare atto** che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce integralmente il precedente;
3. **DI trasmettere copia della presente Delibera al Responsabile del Servizio Commercio affinché predisponga gli atti necessari per l'individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, degli imprenditori agricoli a cui affidare gli spazi di vendita."**

Al termine della Relazione da parte dell'Assessore Piazza e dell'Assessore Tentori, il Sindaco cede quindi la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che "Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio) che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.", si omette il verbale della presentazione da parte degli Assessori Marco Piazza e Giampietro Tentori e della successiva discussione durante la quale è intervenuto il Consigliere Elio Bartesaghi domandando dove fisicamente si riunirà la Commissione e gli Assessori Piazza e Tentori i quali spiegano che la Commissione si riunirà solo all'inizio per formulare la graduatoria degli assegnatari degli stand.

Terminati gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Edilizia privata – Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che il Consigliere comunale Olivo Valsecchi ha preannunciato la propria astensione in quanto non ha avuto il tempo di esaminare il Regolamento;

Con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 15 Consiglieri comunali votanti, essendo 16 i Consiglieri comunali presenti e n. 1 astenuto (Consigliere Olivo Valsecchi), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la pubblicazione del bando per l'assegnazione degli stand in tempi brevi, con n. 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 16 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

MERCATO STABILE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI VALMADRERA

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INTERNO DEL MERCATO AGRICOLO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO APPROVATO CON D.C.C. n. 8 del 30.03.2009

1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- mercato dei produttori agricoli l'area attrezzata sita in Valmadrera, avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, messa a disposizione degli imprenditori agricoli e degli altri soggetti previsti dal presente regolamento, per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;
- soggetto gestore del mercato Comune di Valmadrera
- imprenditore agricolo quello previsto dall'art. 2135 c.c.; è equiparato all'imprenditore agricolo l'imprenditore ittico di cui al D. Lgs. 226/2001;
- impresa agricola lecchese l'impresa conduttrice un'azienda agricola avente centro aziendale in provincia di Lecco; è equiparata all'impresa agricola lecchese l'impresa ittica esercente l'attività di allevamento e/o di cattura in provincia di Lecco;
- prodotti agricoli i prodotti del suolo, dell'allevamento e i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
- prodotti della pesca i prodotti delle catture nelle acque interne e i prodotti dell'acquacoltura;
- prodotti agricoli di provenienza aziendale, quelli ottenuti dall'attività di coltivazione, allevamento e attività connesse esercitati dall'impresa direttamente o in conformità alle vigenti norme contrattuali (es. soccida);
- prodotti agricoli ammessi alla vendita, quelli provenienti direttamente dall'azienda e quelli di provenienza extra aziendale nei limiti di cui al D. Lgs 228/2001;
- stand, lo spazio posto all'interno dell'area di vendita, dotato di impianto elettrico ed eventuale impianto idrico, non esclusivo, destinato all'esposizione di prodotti agricoli ammessi alla vendita, gestito da un'impresa agricola permanentemente o temporaneamente;
- assegnazione permanente dello stand, quella avente durata non inferiore a 5 anni;
- assegnazione stagionale dello stand, quella avente durata inferiore a 6 mesi;
- assegnazione giornaliera dello stand, quella per l'esposizione occasionale di prodotti agricoli o anche di altro genere;
- assegnatario, l'impresa agricola a cui è assegnato in gestione uno o più stand, in via permanente o temporanea;
- canone, l'importo che l'assegnatario deve corrispondere al soggetto gestore per l'uso dello stand.

2. Finalità

1. Il Mercato è un servizio di interesse pubblico che, attraverso la concentrazione dell'offerta, mira a tutelare i consumatori finali, a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli eliminando l'intermediazione, a sostenere l'agricoltura e i prodotti agricoli locali.

A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a osservare orari di apertura al pubblico che ne permettano un'agevole frequenza, a fornire ai consumatori un'adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti e ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

3. Accesso al mercato

1. Possono accedere al mercato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento approvato con D.C.C. n.8 del 30/03/2009 e dal presente regolamento di vendita, gli imprenditori agricoli che:

- conducano un'azienda agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- pongano direttamente in vendita prodotti agricoli provenienti in prevalenza dalla propria azienda agricola;
- siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.4., comma 6 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228;
- pongano in vendita prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Previa autorizzazione del Comune di Valmadrera, possono accedere al mercato anche operatori non agricoli la cui attività di vendita persegua finalità solidaristiche e di aiuto di produttori agricoli di Paesi in via di sviluppo (commercio equo-solidale).

2. Le imprese agricole interessate a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta su apposito modello predisposto dal Comune, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato, compresi quelli di provenienza extra aziendale, nonché ogni altra notizia ritenuta utile dal soggetto gestore finalizzata alla migliore gestione del mercato.

3. L'azienda assegnataria dello spazio vendita provvede a trasmettere al Comune di Valmadrera, la documentazione prevista per l'avvio della vendita diretta.

4. L'assegnazione degli stand alle imprese agricole richiedenti è effettuata dal Comune, seguendo la graduatoria stilata da una commissione tecnica composta da soggetti appartenenti ad Enti pubblici e/o sistemi associativi di settore, esaminatrice delle domande presentate, previo avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri previsti dal Regolamento approvato con D.C.C. n.8 del 30/03/2009 nonché del presente Regolamento.

4. Canone

1. L'accesso al mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie dello stand è subordinato al pagamento al Comune di Valmadrera del canone di concessione dello spazio espositivo, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

2. L'assegnatario è tenuto al pagamento del canone in rate semestrali anticipate nel caso di assegnazione permanente e secondo le modalità concordate con il Comune di Valmadrera in caso di assegnazione stagionale e giornaliera dello stand.

ALLEGATO 1

3. La restituzione del canone non è dovuta in caso di rinuncia anticipata allo stand da parte dell'assegnatario e qualora il soggetto gestore adotti il provvedimento di revoca dell'assegnazione per uno dei seguenti motivi:
- uso dello stand non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite;
 - cessione a terzi dello stand;
 - inattività dello stand non ritenuta giustificata dal soggetto gestore per tre settimane consecutive o per dieci settimane complessive in un anno;
 - gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme, senza un'adeguata informazione al consumatore in merito alla provenienza dei prodotti;
 - accertata morosità di oltre quattro settimane nel pagamento del canone stabilito.

5. Gestione del Mercato

- Il mercato è gestito dal Comune di Valmadrera che stabilisce i giorni e gli orari di apertura
- Il Comune di Valmadrera al fine di diversificare la gamma dei prodotti posti in vendita, favorire la libera concorrenza fra i produttori e perseguire la remuneratività dell'attività di vendita che favorisca la permanenza degli operatori, può limitare le tipologie di prodotti che ogni assegnatario può porre in vendita.
- Qualora per una o più tipologie di prodotto non pervenissero domande di partecipazione al mercato da parte di produttori locali, al fine di assicurare un'ampia gamma di prodotti alimentari e potenziare il mercato stesso, il Comune di Valmadrera può assegnare gli stand a imprenditori agricoli non lombardi.
- può essere assegnato uno spazio ad operatori non agricoli la cui attività persegua finalità solidaristiche o di aiuto di produttori agricoli di Paesi in via di sviluppo (commercio equo-solidale).
- Il Comune di Valmadrera può organizzare all'interno dell'area di vendita, anche attraverso soggetti terzi, iniziative culturali, informative e di promozione dei prodotti e dell'agricoltura, coerenti con le finalità del mercato, che prevedano anche la partecipazione di operatori non agricoli. Gli operatori agricoli assegnatari possono esporre e vendere i propri prodotti in occasioni di dette aperture straordinarie. Qualora non esercitassero questa opzione sono tenuti a rendere inaccessibile il proprio spazio espositivo. La comunicazione delle aperture straordinarie deve essere data all'assegnatario da parte del Comune di Valmadrera con almeno 15 giorni di preavviso.
- I soggetti terzi che intendono organizzare le iniziative di cui al precedente punto 5., dovranno presentare almeno 30 giorni prima un'istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio Commercio unitamente al versamento di una cauzione minima pari a €200,00 che verrà restituita al termine dell'evento nonché il pagamento del canone dovuto.

6. Gestione dei servizi di mercato

A seguito dell'assegnazione degli spazi espositivi il Comune di Valmadrera convocherà un'assemblea degli assegnatari i quali dovranno nominare il responsabile dell'apertura e chiusura dell'edificio ospitante il mercato, nonché alla pulizia dell'edificio e dell'area pertinenziale. L'assemblea dovrà inoltre decidere a maggioranza le modalità di ripartizione

dei costi per la fornitura di energia elettrica e del servizio idrico integrato da rimborsare al Comune di Valmadrera. In assenza di detta decisione il Comune di Valmadrera ripartirà in parti uguale le spese energetiche.

7. Servizio igienico-sanitario

1. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonché l'accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli immessi nel mercato è espletato dai competenti organi pubblici.

8. Assegnazione e gestione degli stand

1. L'assegnazione dello stand a persone fisiche è strettamente personale e può essere ceduta ai figli, o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, previa comunicazione al soggetto gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato, hanno diritto a continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, formulando apposita richiesta al soggetto gestore.
3. Qualora l'assegnazione dello stand sia disposta a favore di una persona giuridica è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale lo stand è assegnato e la voltura al nuovo rappresentante non può esserci soluzione di continuità nella gestione dello stand.
4. L'assegnazione dello stand disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori è intestata alle medesime, le quali sono tenute a comunicare al soggetto gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.
5. E' vietata, al di fuori dei casi espressamente previsti al presente articolo, la cessione dello stand da parte dell'assegnatario a terzi.
6. L'assegnazione degli stand, anche per quanto attiene ubicazione e dimensioni, spetta al soggetto gestore, tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori e di quelle organizzative e di gestione generali.
7. Lo stand deve essere gestito dall'assegnatario o dalla persona da questi indicata per iscritto al soggetto gestore.
8. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, gli operatori devono attrezzare lo spazio di vendita nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di tutela dei luoghi di lavoro
9. Gli assegnatari degli spazi vendita potranno occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato e dovranno assicurare l'apertura al pubblico per la vendita, nei giorni ed orari stabiliti dal Comune.
10. Dopo lo scarico delle merci gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di vendita negli appositi parcheggi.
11. Al termine degli orari di vendita, ogni operatore deve provvedere a smaltire in modo autonomo tutti i rifiuti prodotti nella giornata. E' vietato lasciare immondizia dentro il

mercato agricolo e nel piazzale del mercato. Le aziende agricole di Valmadrera dovranno esporre i propri sacchi dell'immondizia secondo il calendario comunale di raccolta e con le modalità previste dal regolamento di igiene pubblica. Le aziende non valmadreresi dovranno smaltire i rifiuti prodotti nel mercato agricolo nei propri comuni di provenienza

9. Uso degli stand

1. Ogni assegnatario deve indicare in modo chiaro e ben leggibile nel proprio stand:
 - a. le generalità e l'indirizzo della propria impresa
 - b. il prezzo di vendita dei prodotti esposti per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Ogni produttore è direttamente responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei propri prodotti posti in vendita.
3. Gli stand devono essere usati solo per il deposito dei prodotti da porre in vendita e delle attrezzature necessarie per la stessa; essi devono essere usati con la massima cura e diligenza, evitando imbrattamenti e danneggiamenti delle strutture, degli impianti e delle dotazioni.
4. E' vietato adibire gli stand e tutte le altre aree di pertinenza del mercato a deposito di imballaggi vuoti o di altri materiali.
5. Non è consentito installare negli stand impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune di Valmadrera .
6. I produttori devono impegnarsi ad osservare le norme di sicurezza emanate in relazione e ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione rischi sui luoghi di lavoro in particolare il Decreto Legislativo n.81/2008;
7. Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
8. Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio della propria attività di vendita
9. Il Comune di Valmadrera può diffidare l'assegnatario a provvedere ad un opportuno allestimento dello stand nel caso in cui l'inadeguata presentazione dei prodotti possa recare danno di immagine al mercato. Qualora l'assegnatario non vi provveda entro il termine stabilito, non inferiore a due settimane, può incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 14 del presente regolamento.
10. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere negli stand, salvo specifico permesso scritto, rilasciato dal Comune di Valmadrera che impartirà le disposizioni del caso.

10. Termine e revoca delle assegnazioni

1. Le assegnazioni degli stand cessa:
 - a. alla scadenza;
 - b. per rinuncia dell'assegnatario;
 - c. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d. per scioglimento della società assegnataria.

ALLEGATO 1

Nei casi di cui al comma b) e d) l'assegnatario dovrà darne comunicazione con almeno sei mesi di preavviso. Il periodo di preavviso potrà essere ridotto all'orchè un nuovo operatore, già inserito nella graduatoria, subentri a quello rinunciante.

2. L'assegnazione degli stand può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
 - b. uso dello stand non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal soggetto gestore;
 - c. cessione a terzi dello stand;
 - d. inattività dello stand non giustificata per tre turni consecutivi o per dieci turni complessivi in un anno;
 - e. gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - f. vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme, senza un'adeguata informazione al consumatore;
 - g. accertata morosità nel pagamento del canone stabilito.
3. La revoca è deliberata dal Comune previa diffida all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.
4. Cessata o revocata l'assegnazione, gli stand devono essere riconsegnati liberi da cose non comprese nella dotazione, entro i 5 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza il Comune procede allo sgombero a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare le spese e gli eventuali danni arrecati.

11. Calendario e orario di vendita

1. La vendita dei prodotti ha luogo di norma nelle giornate di giovedì dalle ore 8.00 alle 13.00, venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19,30 e di sabato dalle ore 08.00 alle ore 13,00
2. su richiesta di almeno il 50% degli espositori il Comune di Valmadrera può prevedere con anticipo non inferiore a due mesi una diversa programmazione del mercato anche in giorni diversi dal giovedì, venerdì e sabato e/o in aggiunta a questi.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni culturali o turistiche promosse dal Comune l'attività di vendita sarà regolata da appositi accordi.

12. Ordine interno

- E' vietato agli assegnatari, sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
- a. effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati;
 - b. abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e ogni altro genere di materiale;
 - c. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - d. gettare sui luoghi di passaggio prodotti avariati o altro materiale;
 - e. attirare i consumatori con grida e schiamazzi;
 - f. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni senza il preventivo consenso del soggetto gestore;
 - g. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle vendite;
 - h. ogni atto contrario alla sicurezza.

13. Circolazione dei veicoli

I veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita devono essere parcheggiati negli appositi spazi.

14. Provvedimenti disciplinari

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività del responsabile, sono punite da parte del Comune di Valmadrera con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida scritta;
- sospensione dell'assegnazione dello stand per un periodo massimo di quattro settimane;
- sanzione pecuniaria fino al massimo di quattro dodicesimi del canone annuale;
- revoca dell'assegnazione dello stand.

15. Controversie

In caso di ricorso all'autorità giudiziaria la competenza è del Foro di Lecco.

16. Modifiche del regolamento

Entro dodici mesi dall'avvio dell'attività di vendita e qualora circostanze non previste in detta fase lo rendessero necessario, il Comune si riserva di apportare modifiche al presente regolamento senza che gli assegnatari abbiano diritto a recedere dagli impegni assunti o a pretendere alcun risarcimento.



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Proposta di Consiglio Comunale n. 47 del 23/11/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
ALL'INTERNO DEL MERCATO AGRICOLO IN CONFORMITA' AL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. legge 267/2000

- il responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**

Valmadrera, 23/11/2016

Il Responsabile
Area Edilizia Privata - Urbanistica
f.to Deborah Riva

- il responsabile del Servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente: **FAVOREVOLE**

Valmadrera,

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
Vanda Castagna

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, il responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria, come da prospetto allegato, per la spesa complessiva di €. _____

Valmadrera,

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
Vanda Castagna

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Donatella Crippa

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

Valmadrera, 07/12/2016

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 07/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

Valmadrera, 07/12/2016

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 07/12/2016 al 21/12/2016 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000.

Valmadrera,

IL Segretario Generale
Pietro Mastronardi